

**Condizioni generali
per gli allacciamenti alla rete di distribuzione
di energia elettrica**

I n d e x

	Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)	Pag. 2
	Premesse	Pag. 2
I	DISPOSIZIONI GENERALI	
1.	Definizioni	Pag. 2/3
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag. 3
3.	Compiti dell'Azienda	Pag. 3
4.	Basi giuridiche	Pag. 3/4
5.	Delimitazione geografica: comprensorio	Pag. 4
6.	Restrizioni	Pag. 4
7.	Obblighi del proprietario e servitù	Pag. 4/5/6
II	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	
8.	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag. 6
9.	Componenti dell'allacciamento	Pag. 6/7
10.	Proprietà dell'allacciamento	Pag. 7
11.	Impianti interni	Pag. 7/8
III	TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO	
12.	Tipi di allacciamenti	Pag. 8
IV	PROCEDURA	
13.	In generale	Pag. 9
14.	Domanda di allacciamento (avviso d'installazione)	Pag. 9
15.	Progetto di allacciamento	Pag. 9
V	ESECUZIONE	
16.	Numero di allacciamenti per stabile	Pag. 10
17.	Costruzioni accessorie	Pag. 10
18.	Rifiuto di allacciamento	Pag. 10
19.	Modalità di esecuzione	Pag. 10/11
VI	ESERCIZIO	
20.	Modifiche di allacciamento	Pag. 11
21.	Manutenzione dell'allacciamento	Pag. 11/12
VII	ASPETTI FINANZIARI	
22.	Costi a carico del proprietario	Pag. 12/13
23.	Altri costi a carico del proprietario	Pag. 13
24.	Aumento della potenza installata	Pag. 13
25.	Oneri a carico dell'Azienda	Pag. 13
26.	Modalità di pagamento	Pag. 13/14
VIII	SICUREZZA, CONTROLLO IMPIANTI E SPESE	
27.	Protezione delle persone e degli impianti	Pag. 14
IX	ASPETTI LEGALI	
28.	Sanzioni	Pag. 14
29.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag. 15
30.	Altre contestazioni	Pag. 15
31.	Diritto applicabile e foro	Pag. 15
X	DISPOSIZIONI FINALI	
32.	Approvazione	Pag. 15
33.	Entrata in vigore	Pag. 15

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights – diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e previa retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

Premesse

Le presenti Condizioni generali:

- a) sono applicabili a tutti i Clienti residenti nel comprensorio di distribuzione coperto dalle AIL SA rispettivamente dalla SES;
- b) nascono dalla volontà di AIL SA – SES di uniformare terminologia, basi giuridiche, procedure e tariffe in relazione alla richiesta di allacciamenti nel settore elettrico.

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- 1.1 AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- 1.2 Apparecchi calorici: impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'Azienda mediante telecomando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.
- 1.3 Azienda: s'intendono sia le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA sia la Società Elettrica Sopracenerina (SES).
L'Azienda ha la funzione di gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.4 BT: bassa tensione (400 V / 230V), corrispondente a LR7 (livello di tensione 7).
- 1.5 CCS: Codice Civile Svizzero.
- 1.6 Cliente: colui che richiede un allacciamento e/o utilizza un impianto elettrico. Può essere il proprietario dello stabile a cui compete la responsabilità della manutenzione dell'impianto allacciato ai fini della sicurezza.
Nel caso di condominio o di stabili con abitazioni plurifamiliari sono considerati Clienti i proprietari del condominio (condomini PPP comproprietari), rispettivamente il locatario o il conduttore (inquilino) della parte locata. Non è Cliente il subconduttore (inquilino dell'inquilino) della parte locata (case o appartamenti di vacanza).
- 1.7 DPS: dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
- 1.8 ESI: Elettricità Svizzera Italiana.
- 1.9 LAEI: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- 1.10 MT: media tensione (16 kV), corrispondente a LR5 (livello di tensione 5).

- 1.11 OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- 1.12 OIBT: Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (RS.734.27).
- 1.13 PAE: prescrizioni Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
- 1.14 PEN: conduttore di protezione / neutro.
- 1.15 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e che immette in rete l'energia prodotta.
- 1.16 RaSi: rapporto di sicurezza.
- 1.17 SWISSGRID: Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta tensione.
- 1.18 Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini (comproprietari PPP) e i beneficiari di un diritto di superficie di un determinato immobile.

2. Scopo e campo di applicazione

- 2.1 Le presenti Condizioni generali disciplinano i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo degli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica per quanto riguarda alla loro esecuzione, modifica, manutenzione nonché gli aspetti finanziari (contributi di allacciamento).

3. Compiti dell'Azienda

- 3.1 L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene in regola l'impianto della rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, tenuto conto delle normative internazionali federali e cantonali ed eventualmente comunali, nonché delle prescrizioni relative al settore elettrico.
- 3.2 L'Azienda è considerata "Gestore di rete" ai sensi della LAEI e dell'OIBT. I suoi compiti sono definiti da tali normative.

4. Basi giuridiche

- 4.1 Le presenti Condizioni generali, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti. Esse sono applicabili in particolare a tutti i proprietari di impianti elettrici già allacciati alla rete di distribuzione dell'Azienda così come pure per i nuovi allacciamenti.
- 4.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure l'erogazione di energia elettrica, implicano l'accettazione delle presenti Condizioni generali, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 4.3 Il proprietario ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti Condizioni generali e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati tramite il sito internet dell'Azienda.
- 4.4 Le presenti Condizioni generali e i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento dall'Azienda. In caso di divergenza tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito internet dell'Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicato in internet dall'Azienda.
- 4.5 In casi particolari, l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento in deroga alle presenti Condizioni generali e alle tariffe in vigore.

- 4.6 Per tutto quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali, fanno stato le Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica dell'Azienda al quale si rinvia espressamente.
- 4.7 Restano riservate le normative internazionali, federali o cantonali applicabili in materia e le prescrizioni emanate dalle Aziende del settore elettrico.

5. Delimitazione geografica: comprensorio

- 5.1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio ad eseguire gli allacciamenti richiesti per legge o per convenzione.
- 5.2 Per contro al di fuori del perimetro di cui all'articolo 5.1 l'Azienda non è di regola tenuta ad effettuare l'allacciamento salvo disposizione contraria delle leggi applicabili al settore. Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre né estendere e potenziare quelle esistenti.
- 5.3 Deroghe sono di esclusiva competenza dell'Azienda e possono essere concesse in particolare al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro inserimento su fondi di principio non edificabili.
- 5.4 Fuori dal perimetro della zona edificabile è fatturato il costo reale della parte dell'impianto necessario alla realizzazione dell'allacciamento dal punto di raccordo, alla rete di distribuzione dell'Azienda. L'Azienda si assume l'onere dell'eventuale maggiore dimensionamento dell'impianto, riservandosi con ciò il diritto di alimentare altri Clienti fino a concorrenza della portata nominale dello stesso, senza versare ristorni al titolare dell'allacciamento.

6. Restrizioni

- 6.1 L'Azienda procede agli allacciamenti nel comprensorio di cui all'art. 5 nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

7. Obblighi del proprietario e servitù

- 7.1 Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda (di regola gratuitamente) le servitù necessarie per gli impianti che alimentano il suo allacciamento e quelle relative all'installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto, di rete (in particolare per la posa degli impianti e l'attraversamento del sedime).
- 7.2 Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'Azienda l'accesso in ogni momento al fondo stesso e agli impianti, in particolare al punto di allacciamento (punto di fornitura) ai sistemi di conteggio dell'energia (contatori) con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio, per le necessità di controllo e sorveglianza nonché la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 7.3 Nei casi di condotte sotterranee il proprietario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno m 1.50 non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde. In taluni casi, tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, posteggio ecc.) previo accordo e sottoscrizione di una convenzione con l'Azienda.

- 7.4 Nei casi di condotte aeree il proprietario si impegna altresì a non piantare alberi ad alto fusto a distanze di sicurezza insufficienti da una linea aerea. Egli autorizza in ogni tempo il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà ed alle culture provocati dall'Azienda.
- 7.5 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni, viene concordata un'adeguata indennità. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- 7.6 Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, compete al titolare dello stabile da allacciare:
- la richiesta di autorizzazione e della relativa servitù a carico dei fondi interessati per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare la posa della condotta);
 - la sottoscrizione di una convenzione specifica con gli altri proprietari;
 - la conseguente iscrizione all'Ufficio registri.
- 7.7 Il testo della convenzione o degli accordi conclusi tra privati dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea o aerea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Un esemplare di tali accordi o convenzioni tra le parti dovranno essere inviati all'Azienda, prima dell'inizio dei lavori.
Le pratiche amministrative di cui sopra possono essere delegate all'Azienda, previo accordo specifico.
- 7.8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle eventuali spese notarili, alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.
- 7.9 Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, questa viene realizzata a cura e spese dell'Azienda, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.
Se necessario il proprietario deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio atti ad ospitare la cabina di trasformazione. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del titolare dell'allacciamento, mentre gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda.
L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione, viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.
L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel Registro Fondiario, nella forma e nelle modalità convenuta fra le parti.
L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.
- 7.10 In casi speciali la cabina di trasformazione può essere di proprietà privata del titolare dell'allacciamento (sia per la parte elettromeccanica che per le opere di genio civile) (cfr. allegato no. 5 art. 7.2).
Per l'allacciamento della cabina verrà richiesta dall'Azienda la posa di un interruttore di potenza e della misura dell'energia in media tensione.
Il titolare dell'allacciamento della cabina avrà la responsabilità del proprietario di un'opera secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni, rispettivamente la responsabilità di un proprietario d'impianto secondo i disposti di diritto federale.
Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione sono a carico del titolare dell'allacciamento (cfr. allegato no. 5 art. 7.2).
Il Cliente può delegare questo compito all'Azienda previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso che preveda in particolare la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione prestati dall'Azienda, quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo vendita, servizio di picchetto tutti i giorni, 24 ore su 24.

7.11 Restano riservati gli articoli del CCS.

7.12 L'Azienda può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

II IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

8. Rete e linee di distribuzione dell'Azienda

8.1 La rete dell'Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica come pure le linee di teleselezione, di telecomando, di telecontrollo e di telemisura.

8.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti della Clientela.

9. Componenti dell'allacciamento

L'allacciamento si compone di diversi elementi (vedi schema allegato no. 1) e meglio:

9.1 Armadio di allacciamento

E' un armadio fornito dal proprietario tramite il suo installatore elettricista, adibito ad ospitare i collegamenti elettrici mediante cassetta d'introduzione, i sistemi di conteggio dell'energia, i DPS d'abbonato e altri allacciamenti quali per esempio telefono, comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il proprietario, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'Azienda.

In particolare il proprietario predisporrà già al momento della costruzione dell'edificio o nei casi di ristrutturazione, la realizzazione e posa di un tubo vuoto che collega i sistemi di conteggio dei vari vettori energetici (gas, elettricità, acqua) ai fini della telelettura a distanza (in un unico punto) degli apparecchi di misura.

Lo spazio necessario per la posa dell'armadio deve essere messo a disposizione dal proprietario e la sua ubicazione concordata preventivamente con l'Azienda.

9.2 Cassetta d'introduzione

Contiene la testa cavo d'allacciamento ed il DPS di introduzione. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il titolare dell'allacciamento ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione è da considerare parte integrante dell'immobile e non può essere pertanto rimossa o asportata dal proprietario per esempio in caso di vendita dell'immobile.

9.3 DPS

Tale elemento di protezione può essere costituito dalla valvola (fusibile) oppure da un'apparecchiatura automatica magnetotermica.

9.4 Tubo proteggi cavo

Il tubo proteggi cavo collega l'armadio d'allacciamento alla rete di distribuzione. Spetta al proprietario la posa, a sue spese, sul terreno privato seguendo le direttive tecniche impartite dall'Azienda. Se al momento del tiraggio del cavo venissero riscontrati dei difetti che non permettono la posa, i costi per ripristino sono a carico del proprietario. Prima della chiusura dello scavo, il proprietario farà rilevare il tracciato del tubo proteggi cavo dall'Azienda.

9.5 Cavo di allacciamento

Il cavo di allacciamento è posato e raccordato dall'Azienda.

9.6 Sistemi di conteggio dell'energia (contatori)

I contatori, gli apparecchi di misura e di comando (esclusi gli impianti di telelettura) vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda. Il proprietario dell'immobile rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando; il proprietario deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando sono posati di regola dall'Azienda all'interno dell'armadio di allacciamento.

L'Azienda può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del proprietario.

Questa norma è obbligatoria per le nuove case unifamiliari e le nuove case di vacanza.

Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia sono a carico dell'Azienda.

Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE.

9.7 Cabina di trasformazione

Laddove è necessaria la posa di una cabina di trasformazione, la centralizzazione dell'impianto principale raccordato alla cabina e la misura dell'energia devono essere eseguite nelle sue immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'Azienda non è ammessa.

Per nuovi allacciamenti o per il rifacimento di vecchi allacciamenti la misura dell'energia è effettuata in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda. In casi particolari ed in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore, l'Azienda può, a suo giudizio, concedere la fornitura/misura in MT, secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegato no. 5.

9.8 Messa a terra

Nel punto di allacciamento il proprietario deve mettere a disposizione un collegamento adeguato per la messa a terra del PEN.

10. **Proprietà dell'allacciamento**

10.1 I morsetti d'entrata del DPS di introduzione sono il limite tra rete (di proprietà dell'Azienda) e impianto interno (di proprietà privata) e sono pure il punto di fornitura e di allacciamento.

10.2 Tutte le opere di genio civile sono eseguite, pagate e appartengono al proprietario del fondo sino al limite della particella privata.

10.3 Per contro le parti di genio civile dell'allacciamento su area pubblica sono di proprietà dell'Azienda che se ne assume le relative spese.

10.4 Tutte le altre componenti dell'allacciamento - che non appartengono al proprietario secondo quanto indicato nei disposti precedenti - sono di proprietà dell'Azienda che si occupa della relativa manutenzione e se ne assume i relativi costi.

11. **Impianti interni**

11.1 L'impianto interno è privato ed appartiene al proprietario dello stabile. Conformemente all'OIBT l'impianto interno ha inizio dai morsetti d'entrata del DPS d'introduzione.

11.2 I proprietari sono tenuti a far eseguire e mantenere in buono stato e a riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto interno conformemente all'OIBT e alle prescrizioni tecniche del settore. I costi derivanti sono a carico del proprietario.

- 11.3 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento. Per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) negli orari d'ufficio.
- 11.4 I sigilli dell'Azienda possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.
- 11.5 A seconda della periodicità di controllo, l'Azienda richiede al proprietario dell'impianto il rapporto di sicurezza RaSi, rilasciato dall'installatore di fiducia del titolare dell'allacciamento.

III TIPOLOGIA DI ALLACCIAMENTO

12. Tipi di allacciamenti

12.1 Allacciamenti definitivi

Sono considerati tali gli allacciamenti permanenti e facenti parte dell'immobile. I costi relativi sono regolati nell'allegato no. 2. Di solito sono eseguiti mediante cavi sotterranei. Per allacciamenti di nuove costruzioni a seguito di lottizzazioni, il costo del cavo principale dalla rete all'armadio principale sarà suddiviso tra i proprietari delle varie lottizzazioni.

12.2 Piccoli allacciamenti monofase

Vengono concessi allacciamenti monofase solo per piccoli impianti come per esempio le cabine telefoniche, distributori automatici di biglietti, amplificatori TV, specchi riscaldati, ecc. I costi di piccoli allacciamenti monofase sono regolati nell'allegato no. 2.

12.3 Allacciamenti provvisori per cantieri

Siamo in presenza di un allacciamento provvisorio allorché vi è un'alimentazione di cantiere destinata a essere rimossa al termine dei lavori di costruzione. L'allacciamento provvisorio di cantiere deve essere smontato al momento della messa in esercizio del nuovo allacciamento definitivo. I costi relativi all'allacciamento provvisorio figurano nell'allegato no. 3. L'allacciamento di cantiere si effettua tramite un armadio fornito dall'Azienda che contiene la valvola d'introduzione e il contatore. Il quadro di cantiere dell'impresa di costruzione sarà collegato mediante cavo con presa modello CEE. Casi particolari saranno oggetto di uno speciale preventivo da parte dell'Azienda.

12.4 Allacciamenti manifestazioni temporanee

Sono considerati tali gli allacciamenti provvisori per feste, esposizioni, manifestazioni e spettacoli ecc. che durano da pochi giorni a qualche settimana. Tale allacciamento è alimentato mediante quadro o colonnetta messa a disposizione dall'Azienda. I costi relativi sono contemplati nell'allegato no. 4.

12.5 Allacciamenti illuminazione pubblica

Per allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica, si rimanda alle convenzioni e/o accordi sottoscritte dai singoli Comuni con l'Azienda.

12.6 Allacciamenti illuminazione speciali

Allacciamenti alla rete di illuminazione pubblica per impianti di decorazione, impianti natalizi e cartelli luminosi vengono trattati singolarmente dall'Azienda con specifici accordi/convenzioni.

IV PROCEDURA

13. In generale

13.1 La procedura qui di seguito descritta si applica sia ai nuovi allacciamenti che alle modifiche/ampliamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori, manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.

14. Domanda di allacciamento (avviso d'installazione)

14.1 L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel limite degli articoli 5 e 6 previo espletamento delle pratiche amministrative della domanda di allacciamento.

14.2 Ogni richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento e/o potenziamento già esistente deve essere formulata tramite il modulo delle Aziende denominato "Avviso d'installazione".

14.3 La richiesta deve essere inoltrata dall'installatore elettricista autorizzato che rappresenta il proprietario nei confronti dell'Azienda, corredata dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.

14.4 La planimetria deve essere chiara in modo da poter localizzare senza difficoltà il luogo, il Comune, eventualmente il quartiere o la frazione, la strada dove si trova lo stabile interessato.

14.5 La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.

14.6 In particolare è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione (saldatrici, motori, convertitori statici, ecc.) oppure che potrebbero assorbire eccessivamente la tensione di telecomando dell'Azienda. A tale scopo il Cliente dovrà compilare l'apposito formulario ESI.

14.7 In particolare l'installazione d'impianti di produzione di energia elettrica indipendenti deve essere comunicata all'Azienda.

I produttori indipendenti sono tenuti a prendere a proprie spese tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda. Devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, i loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

15. Progetto di allacciamento

15.1 L'Azienda decide sul tipo, sul modo di esecuzione, sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi. L'Azienda decide inoltre il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione. Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.

15.2 Nella definizione del progetto di allacciamento l'Azienda tiene conto nella misura del possibile dei desideri del richiedente, in particolare per designare il punto di introduzione come pure la posizione della cassetta d'introduzione, dei sistemi di conteggio dell'energia e di comando.

15.3 La specifica dei livelli di tensione dell'allacciamento è definita nell'allegato no. 5.

V ESECUZIONE

16. Numero di allacciamenti per stabile

- 16.1 L'Azienda esegue di regola un solo allacciamento per ogni immobile alimentato dalla rete di distribuzione.
- 16.2 Per stabili appartenenti allo stesso complesso può essere concesso un solo allacciamento in accordo con l'Azienda, con derivazioni che costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a spese e a cura del proprietario.
- 16.3 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
- 16.4 L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere nel Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi e quelle determinate dalla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.

17. Costruzioni accessorie

- 17.1 Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dell'impianto interno principale.
- 17.2 Se le costruzioni accessorie e lo stabile principale sono divise da aree pubbliche, l'Azienda decide in merito alle modalità di allacciamento.

18. Rifiuto di allacciamento

- 18.1 L'Azienda può rifiutare l'allacciamento in particolare quando gli impianti:
- non sono conformi ai disposti delle presenti Condizioni generali;
 - non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali e prescrizioni del settore elettrico;
 - sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione d'installare, secondo l'OIBT;
 - disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini causando armoniche, effetti di risonanza, abbassamenti di tensione secondo le normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
 - assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'Azienda.
- 18.2 I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità sono a carico del Cliente.
- 18.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

19. Modalità di esecuzione

- 19.1 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'Azienda e dai suoi incaricati.
- 19.2 L'Azienda esegue l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti allorquando tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempite (in particolare l'ottenimento dei permessi di costruzione, rispettivamente l'approvazione dell'Ispettorato federale a corrente forte e pagamento del contributo richiesto per l'allacciamento).

- 19.3 Nel caso in cui è prevista l'iscrizione a Registro Fondiario di servitù gravanti i fondi, l'allacciamento viene attivato di regola solo se le convenzioni stipulate tra le parti e autorizzanti l'iscrizione sono state firmate e debitamente iscritte.

VI ESERCIZIO

20. Modifiche di allacciamento

- 20.1 Se il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Anche per le modifiche di allacciamento già esistente è necessario inoltrare il modulo "Avviso d'installazione" secondo la procedura di cui all'articolo 14.
- 20.2 L'Azienda, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell'allacciamento definisce, in accordo con il proprietario, i dettagli del nuovo allacciamento.
- 20.3 Nel caso in cui l'Azienda dovesse sostituire la rete aerea con una rete sotterranea, essa stabilirà, sentito il proprietario, la ripartizione delle spese per il nuovo allacciamento.
- 20.4 Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dall'articolo 24.
- 20.5 Le opere civili sono ripartite tra il proprietario e l'Azienda, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- 20.6 Per necessità di rete e se richiesto, il proprietario deve accordare all'Azienda il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.
- 20.7 Il proprietario che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato in passato, anche se riduce il valore della potenza richiesta.
- 20.8 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo in relazione alle richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

21. Manutenzione dell'allacciamento

- 21.1 L'Azienda si assume l'onere della manutenzione della parte elettrica degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- 21.2 Al proprietario dell'allacciamento spetta la manutenzione delle opere di genio civile sul suo sedime.
- 21.3 Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione e il rifacimento o l'aggiramento dei manufatti costruiti su quell'area privata sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
- 21.4 Trascorsi 30 anni (trenta) dall'esecuzione di un allacciamento, qualora per un riassetto generale della rete nella zona, questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'Azienda può esigere il suo rifacimento, definendo in accordo con il proprietario le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.

- 21.5 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'Azienda di interrompere l'erogazione di energia elettrica previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine per il pagamento, dandone tempestivo avviso al proprietario.
- 21.6 In ogni momento l'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più idoneo e conforme alle vigenti normative, ponendo a carico del proprietario dell'allacciamento le relative spese per quanto di sua spettanza.
- 21.7 Di regola il titolare dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento dall'Azienda. Restano riservati i casi di urgenza.

VII ASPETTI FINANZIARI

22. Costi a carico del proprietario

22.1 In generale

Il contributo è richiesto per un allacciamento, diramato da una rete esistente o da estendere, nei limiti indicati dagli articoli 5 e 6.

L'Azienda stabilisce mediante tariffario allegato alle presenti Condizioni generali:

- la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione secondo potenza richiesta dell'allacciamento in BT (che comprende una partecipazione ai costi di costruzione della rete di distribuzione) denominato contributo di allacciamento;
- un contributo ai costi di realizzazione dell'allacciamento in BT (costo del cavo posato e accessori);
- un contributo per un allacciamento in MT (che comprende una partecipazione ai costi di costruzione della rete di distribuzione).

22.2 Durata di vita dell'allacciamento

L'ammontare del contributo d'allacciamento a carico del proprietario corrisponde ad un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento di regola 30 (trenta) anni. Dopo questo termine, nei casi di rifacimento dell'allacciamento, il proprietario dell'allacciamento pagherà unicamente il costo del cavo posato e i costi accessori, ma non più il contributo di potenza.

Nell'ipotesi di potenziamento dell'impianto si applica l'articolo 24.2.

22.3 Allacciamenti in cavo sotterraneo

L'allegato no. 2 definisce il contributo per l'allacciamento mediante cavo sotterraneo. La relativa tabella consente di calcolarlo, in funzione del valore in Ampères del DPS.

Il contributo di allacciamento è composto da:

- Contributo di potenza: è il contributo per la messa a disposizione della potenza richiesta.
- Costo del cavo posato: si determina in base alla lunghezza del cavo necessario dal punto di raccordo alla rete di distribuzione dell'Azienda. Le opere di genio civile sul terreno privato sono a carico del proprietario (lo scavo, la posa dei tubi guida cavo, eventuali camerette, messa in opera dell'armadio di allacciamento). Queste opere sono da eseguire secondo le indicazioni dell'Azienda.
- Costo degli accessori: necessari per l'esecuzione dell'allacciamento.

22.4 Allacciamenti

I costi di costruzione dell'allacciamento sono interamente addebitati al proprietario se la richiesta di potenza interessa una zona all'esterno di quella edificabile o una zona che pure all'interno di questa, non prevede possibilità di ulteriori richieste di allacciamento.

22.5 Allacciamenti provvisori di cantiere

Per gli allacciamenti provvisori di cantiere è prelevato un contributo forfetario di nolo per la messa a disposizione dell'armadio di allacciamento al cantiere (vedi allegato no. 3).

22.6 Allacciamento di un produttore indipendente

Il contributo di allacciamento per un produttore indipendente è il medesimo che quello fatturato agli altri proprietari. Le spese necessarie all'eventuale potenziamento della rete dell'Azienda rese necessarie dall'immissione di elettricità da parte di produttori indipendenti, fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete SWISSGRID, che se ne assume i relativi costi. A tale scopo l'Azienda dovrà preventivamente sottoporre a Elcom per approvazione i costi relativi al progetto di potenziamento della rete secondo quanto disposto da OAEI.

22.7 Allacciamenti aerei

L'allacciamento mediante linea aerea non viene di regola concesso per i nuovi impianti ed è comunque limitato a 44 kVA (63 A) quale valore massimo delle valvole principali. I casi di allacciamenti aerei verranno trattati separatamente e i prezzi concordati volta per volta.

23. Altri costi a carico del proprietario

23.1 Sono pure a carico del Cliente:

- la messa a disposizione di un collegamento all'elettrodo di terra idoneo situato nell'armadio di introduzione;
- l'eventuale installazione, a valle delle valvole d'introduzione, di scaricatori di potenza contro sovratensioni di origine atmosferica;
- gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento (articolo 7.6) e per il taglio piante, danni alle colture, acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altri.

24. Aumento della potenza installata

24.1 Per gli aumenti della potenza installata sono applicabili le disposizioni relative ai nuovi allacciamenti.

24.2 Nel caso di aumento della potenza installata di un impianto, il contributo viene calcolato secondo l'allegato no. 2, considerando l'aumento della potenza richiesta rispetto a quella precedentemente allacciata.

24.3 In particolare la nuova tassa di allacciamento viene fissata tenendo conto di quella già versata, mentre l'eventuale nuovo cavo posato, rispettivamente gli accessori verranno fatturati al loro costo reale secondo la tabella allegato no. 2.

25. Oneri a carico dell'Azienda

25.1 Gli oneri dell'Azienda comprendono l'estensione dell'impianto principale, incluse le opere civili su area pubblica e la messa in opera del raccordo al proprietario entro i limiti di applicazione citati all'articolo 5.

26. Modalità di pagamento

26.1 L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.

- 26.2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione di una fattura di importo corrispondente. Il pagamento della stessa dovrà essere effettuato entro i termini indicati.
- 26.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, è data facoltà all'Azienda di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- 26.4 Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di energia elettrica rispettivamente il mancato collegamento alla rete. Debitore dei contributi è il proprietario dell'allacciamento.
- 26.5 Qualsiasi ritardo nel pagamento delle fatture darà luogo ai relativi richiami e alla successiva comminatoria di pagamento emessa dall'Azienda con diffida di interruzione dell'erogazione e ed inoltro della procedura esecutiva. Le spese di richiamo, di incasso e di intervento del personale dell'Azienda saranno addebitate al proprietario dell'allacciamento, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali dell'Azienda per la fornitura di energia elettrica.

VIII SICUREZZA, CONTROLLO IMPIANTI E SPESE

27. Protezione delle persone e degli impianti

- 27.1 Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio o terze persone, egli dovrà avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 27.2 Se in prossimità di un allacciamento aereo il titolare dell'allacciamento deve eseguire lavori (rinnovo di facciate, rifacimento tetto, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, egli dovrà avvertire preventivamente l'Azienda che provvederà all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'Azienda si riserva di chiedere una partecipazione alle spese al titolare dell'allacciamento.
- 27.3 Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte elettriche sotterranee in cavo con la richiesta delle relative planimetrie aggiornate. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere rilevati, controllati e protetti.

IX ASPETTI LEGALI

28. Sanzioni

- 28.1 L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori alle presenti Condizioni generali a norma del diritto Svizzero.
- 28.2 Restano riservate le disposizioni penali.

29. Contestazioni di ordine tecnico

- 29.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- 29.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.

30. Altre contestazioni

- 30.1 Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di adire le vie giudiziarie secondo le norme del diritto svizzero.

31. Diritto applicabile e foro

- 31.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione delle presenti Condizioni generali e sulle questioni di diritto privato degli allacciamenti verranno definite secondo il diritto svizzero dai Tribunali ordinari e in prima istanza dalla Pretura.
- 31.2 Foro competente per ogni contestazione è quello della sede dell'Azienda nel cui comprensorio è situato l'allacciamento.

X DISPOSIZIONI FINALI

32. Approvazione

- 32.1 Le presenti Condizioni generali hanno validità con l'approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione di AIL SA e SES.
- 32.2 Ogni ulteriore modifica necessita della forma scritta e dovrà essere sottoposta a nuova approvazione da parte dei rispettivi CdA.

33. Entrata in vigore

- 33.1 Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
- 33.2 Le presenti Condizioni generali si applicano sia ai nuovi allacciamenti che a quelli esistenti, sia ai precedenti Clienti dell'Azienda sia ai quelli nuovi.
- 33.3 Le presenti Condizioni generali sostituiscono ed annullano:
- il vecchio Regolamento per la fornitura di energia elettrica, nonché
- ogni altra disposizione / prescrizione e tariffa dell'Azienda incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.
- 33.4 In caso di modifiche delle presenti Condizioni generali e dei rispettivi allegati, la versione aggiornata è pubblicata sul sito web dell'Azienda. Tale versione prevale su quella cartacea.

Allegati:

- no. 1: Schema allacciamento
- no. 2: Contributi di allacciamento mediante cavo BT e MT
- no. 3: Contributi per allacciamenti provvisori di cantiere
- no. 4: Contributi per allacciamenti manifestazioni temporanee
- no. 5: Specifica criteri modalità livelli di tensione (MT e BT)

© AIL SA – SES – All rights reserved

Versione mese di dicembre 2011


Approvata dal CdA delle AIL SA in data 20.12.2011

Approvata dal CdA della SES in data 19.12.2011

.....

Limite dell'impianto di allacciamento rispetto alla rete di distribuzione

Limite di un allacciamento alla rete di bassa tensione, esempio secondo VSE 2.100 d/f



DPS : Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti
 * possono essere integrati nell'armadio di allacciamento

(Annulla e sostituisce il precedente allegato no. 2, corretto a seguito dell'indicazione errata del tipo di cavo non più in dotazione dell'Azienda. Le modifiche apportate non hanno ripercussioni tecniche/finanziarie per la Clientela).

TARIFFARIO

Contributi di allacciamento mediante cavo bassa tensione

(Ai prezzi indicati qui di seguito va aggiunta l'IVA)

DPS d'introduzione Ampères	Potenza KVA	Tipo di cavo indicativo	Costo per [A]	Tassa di allacciamento	Costo del cavo posato al ml. (*3)	Costo degli accessori senza valvola introduzione (*4)	Costo degli accessori con valvola introduzione
10	(*1)	2.3	3x2,5 Cu	40	400	25	400
10	(*2)	2.3	3x16/16 Cu	40	400	35	400
16	(*2)	3.7	3x16/16 Cu	40	640	35	400
20		13.9	3x16/16 Cu	120	2'400	35	500
25		17.3	3x16/16 Cu	120	3'000	35	500
32		22.2	3x16/16 Cu	120	3'840	35	500
40		27.7	3x16/16 Cu	120	4'800	35	500
50		34.6	3x16/16 Cu	120	6'000	35	500
63		43.6	3x16/16 Cu	120	7'560	35	500
80		55.4	3x95 Al/50 Cu	120	9'600	60	750
100		69.3	3x95 Al/50 Cu	120	12'000	60	750
125		86.6	3x95 Al/50 Cu	120	15'000	60	750
160		110.8	3x150 Al/95 Cu	120	19'200	70	950
200		138.6	3x150 Al/95 Cu	120	24'000	70	950
224		155.2	3x150 Al/95 Cu	120	26'880	70	950
250		173.2	3x150 Al/95 Cu	120	30'000	70	950
315		218.2	3x240 Al/150 Cu	120	37'800	90	950
355		245.9	3x240 Al/150 Cu	120	42'600	90	950
400		277.1	2x(3x150 Al /95 Cu)	120	48'000	2x70	1200
500		346.4	2x(3x150 Al /95 Cu)	120	60'000	2x70	1200
630		436.5	2x(3x240 Al/150 Cu)	120	75'600	2x90	1200
oltre 630	oltre 436.5	da definire	120		da definire	da definire	da definire

N.B.:

- *1 Si tratta di piccoli allacciamenti monofasi con alimentazione da quadro BT mediante cavo monofase
- *2 Si tratta di piccoli allacciamenti monofasi con derivazione dalla rete principale mediante cavo trifase
- *3 Cavo pagato a partire dalla derivazione dalla rete esistente
- *3 Sottostruttura sul terreno privato a carico del Cliente
- *4 Secondo disposizioni tecniche dell'Azienda (interruttore magnetotermico fornito dal titolare dell'allacciamento)

Contributi di allacciamento media tensione

(Ai prezzi indicati qui di seguito va aggiunta l'IVA)

CHF 150.00/kVA

Validità prezzi

Dal 1° gennaio 2012.

Adeguamenti / modifiche

I prezzi menzionati negli allegati no. 2/3/4 sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi tempo dall'Azienda.

Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicate ai Clienti con i mezzi più appropriati con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della loro entrata in vigore.

Indicizzazione

Il tariffario di cui agli allegati no. 2/3/4 è fondato sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2008 equivalente a punti 109.3 (equivalente a Maggio 2000=100) e verrà adeguato all'inizio di ogni anno sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo e la prima volta il mese di gennaio 2013.

T A R I F F A R I O

Contributi per allacciamenti provvisori di cantiere*(Ai prezzi indicati qui di seguito va aggiunta l'IVA)*

Potenza	Trasporto, montaggio e smontaggio di un armadio di cantiere solo nei punti predisposti
Fino a 44 kVA - 63 A	forfait CHF 250.00 + nolo CHF 50.00/mese
Fino a 87 kVA - 125 A	forfait CHF 250.00 + nolo CHF 60.00/mese
Oltre 87 kVA - 125 A	forfait CHF 250.00 + nolo CHF 70.00/mese

N.B.:

1. *Casi particolari saranno oggetto di uno speciale preventivo da parte dell'Azienda.*
2. *Oltre ai contributi di allacciamento sopramenzionati viene fatturato il consumo secondo le modalità delle specifiche Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica.*

T A R I F F A R I O

Contributi per allacciamenti manifestazioni temporanee*(Ai prezzi indicati qui di seguito va aggiunta l'IVA)*

Potenza	Trasporto, montaggio e smontaggio di una colonnetta solo nei punti predisposti
Tipo A, B, C, D	forfait CHF 250.00 + nolo CHF 60.00/mese

N.B.:

Oltre ai contributi di allacciamento sopramenzionati viene fatturato il consumo secondo le modalità delle specifiche Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica.

Specifica criteri modalità livelli di tensione (MT e BT)

1. Scopo

La presente specifica:

- definisce i principi di base che stabiliscono il livello di tensione a cui può avvenire la fornitura del Cliente;
- prevede e specifica le modalità che permettono il cambio di livello di tensione e ne determina le relative conseguenze;
- regola le condizioni di accesso al livello di tensione della fornitura in MT da parte del Cliente finale già allacciato o che intende allacciarsi alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- definisce il diritto dell'Azienda di richiedere al Cliente la modifica del livello di tensione della fornitura in BT e determina le condizioni di tale esercizio.

2. Basi legali

La presente specifica si fonda in particolare sui documenti seguenti:

- Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza (OAEI);
- Condizioni Generali dell'Azienda per la fornitura di energia elettrica e per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- raccomandazioni del settore con specifico riferimento ai documenti dell'Associazione svizzera delle aziende elettriche (AES) in particolare il "Distribution Code (DC)".

3. Livello di tensione iniziale

- Di principio la fornitura di energia elettrica viene concessa in bassa tensione (BT).
- L'Azienda può decidere a suo giudizio di concedere il livello di tensione della fornitura in MT nel rispetto dei disposti del DC, a condizione che vengano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 4.1;
- In casi eccezionali per nuovi allacciamenti o rifacimenti di quelli esistenti, a dipendenza della potenza installata, l'Azienda può decidere di fornire il Cliente in MT anche se i valori soglia di cui all'articolo 4.1 non sono raggiunti.

4. Valori soglia

4.1 Valori soglia

- I valori soglia qui indicati si intendono per ogni singolo punto di consumo e non possono essere cumulati nei casi di più punti di consumo del medesimo Cliente;
- i criteri d'accesso alla MT sono determinati dai valori soglia rilevati presso il Cliente e verificati sull'arco di un intero anno civile (dal 01.01 al 31.12);
- la fornitura al livello di tensione MT può essere concessa se vengono soddisfatti cumulativamente i seguenti valori soglia:

	Città o zona industriale (1)	Zona urbana o artigianale (2)	Campagna (3)
Durata d'utilizzo annua	2'500 ore	2'500 ore	2'500 ore
Picco di potenza annuo misurato sul ¼ d'ora	1'000 kW	800 kW	400 kW

- Per la determinazione della zona nel quale rientra l'impianto del Cliente (1/2/3), si veda la cartina geografica presente sul sito dell'Azienda www.ail.ch o www.ses.ch

4.2 Rilevamento dei valori soglia

4.2.1 Per i nuovi Clienti

Il livello di tensione viene determinato sulla base della potenza richiesta e sulla base di una stima dei consumi definita di comune accordo con l'Azienda; in caso di divergenza l'Azienda decide il livello di tensione applicabile al Cliente per il primo anno.

4.2.2 Per Clienti già allacciati

Determinante per definire il livello di tensione applicabile al Cliente è il rilevamento dei valori dell'anno civile precedente.

5. Modifica del livello di tensione della fornitura

5.1 I valori soglia vengono rilevati presso il Cliente e verificati annualmente.

5.2 Se questi valori sono inferiori a quelli indicati all'articolo 4.1., l'Azienda ha il diritto di alimentare il Cliente al livello di tensione BT.

In tal senso l'Azienda comunicherà al Cliente entro la fine di gennaio (per l'anno in corso) che procederà con la modifica del livello di tensione della fornitura in conformità alla presente specifica.

5.3 Al Cliente il cui livello di tensione della fornitura è la BT, è data facoltà di richiedere il cambiamento di livello di tensione alla MT unicamente qualora sono raggiunti i valori di soglia minimi indicati all'articolo 4.1. La relativa domanda è da inoltrare all'Azienda entro la fine del mese di novembre e varrà, qualora accettata, a decorrere dall'anno civile successivo.

5.4 Contro la decisione dell'Azienda sul livello di tensione della fornitura applicabile all'impianto del Cliente è data facoltà di ricorrere all'EICoM.

5.5 In caso di successivi passaggi della fornitura da un livello di tensione all'altro, e a parità di potenza installata non vengono né riscossi né ristornati ulteriori contributi d'allacciamento, oltre a quelli già conteggiati al momento dell'allacciamento iniziale.

6. Misura dell'energia livello di tensione della fornitura MT

6.1 Di principio la misura dell'energia viene eseguita in LR5 (livello di tensione 5).

7. Cabina di trasformazione

7.1 Ogni nuova cabina di trasformazione viene realizzata a cura e spese dell'Azienda, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

7.2 In casi speciali la cabina può essere di proprietà del Cliente che si dovrà occupare di eseguire la regolare manutenzione. Il Cliente può delegare questo compito all'Azienda previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso che preveda la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo vendita, servizio di picchetto tutti i giorni 24 ore su 24.

8. Costi legati al livello di fornitura in MT

8.1 Contributi di allacciamento

8.1.1 Ogni nuovo Cliente, proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di tensione 5 paga il contributo di allacciamento relativo alla MT, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali d'allacciamento.

8.1.2 Se il Cliente non è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla BT.

8.2 Nolo infrastrutture

8.2.1 Se la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda, al Cliente viene richiesto il pagamento di un nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 anni (trenta) e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal Cliente.

8.2.2 Se il Cliente è proprietario della cabina di trasformazione, egli viene esonerato dal pagamento del nolo e pagherà unicamente la tariffa di rete secondo l'art. 8.3.

8.3 Tariffe di rete

Il Cliente è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di tensione della fornitura in MT.

8.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7) le perdite di trasformazione sono a carico del Cliente e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell' 1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

9. Costi legati al livello di fornitura in BT

9.1 Contributi di allacciamento

9.1.1 Ogni nuovo Cliente, che non è proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di tensione 7 paga il contributo di allacciamento relativo alla BT, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali d'allacciamento.

9.1.2 Se il Cliente è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla MT.

9.2 Nolo infrastrutture

Se il Cliente è proprietario della cabina di trasformazione, indipendentemente da dove è installato il contatore (misura dell'energia in LR5 o LR7), l'Azienda gli corrisponderà il nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal Cliente.

9.3 Tariffe di rete

Il Cliente è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di tensione della fornitura in BT.

9.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5) le perdite di trasformazione sono a carico dell'Azienda e vengono dedotte in misura dell' 1% del consumo di energia totale in kWh.